

COMUNE DI MUCCIA

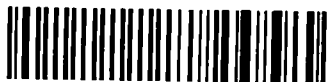
Provincia di Macerata

COMUNE DI MUCCIA

(Provincia di MACERATA)

Prot.n. **0004211** del **14-04-2017**

Cat. 1 Classe 7 Fasc. 1

Ordinanza n. 431 del 14/04/2017**IL SINDACO**

PREMESSO che in data 26.10.2016 si è verificato un evento sismico di notevole intensità che ha interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale.

VISTO che tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi.

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita.

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto che ha colpito il territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private.

VISTO Il D.P.C.M. del 24 agosto 2016

VISTE l' OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 e successive;

VISTA l'Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 12 del 09 Gennaio 2017 con la quale all'art. 7 comma 8 si prescrive che, ove vi siano i presupposti nei termini di Legge:

"...Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate..."

VISTA la scheda FAST n. 005 per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto redatta dalla squadra n. MR1486 DEL 11/03/2017;

VISTO l'esito "Edificio non utilizzabile"

dell'edificio sito in VIA BAJOCOCCO

identificativo catastale : Fg 4 Particella 113

uso: ABITATIVO -GARAGE

di Proprietà di:

ANSOVINI IOLE residente in VIA I MAGGIO, 13 – 62038 SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)

C.F.: NSVLIO27H561661O

LANTI MARIA SANTA residente in FRAZ. BAVARETO, 4 – 62038 SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)

C.F.: LNTMSN62R47B474K

VALUTATO che la situazione rilevata pu

ò compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

PRESO ATTO che nei fabbricati di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso.

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati.

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

ORDINA

La **non utilizzabilità**, degli immobili sopra descritti utilizzati come **abitazione**, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie:

1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.

2) Che il proprietario o chiunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i seguenti provvedimenti urgenti:

Edificio NON UTILIZZABILE - interdire gli accessi e segnalare il pericolo.

3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile;

DISPONE

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in VIA BAJOCOCCO

- di notificare la presente ordinanza a:

ANSOVINI IOLE residente in VIA I MAGGIO, 13 – 62038 SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)

C.F.: NSVLIO27H56I661O

LANTI MARIA SANTA residente in FRAZ. BAVARETO, 4 – 62038 SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)

C.F.: LNTMSN62R47B474K

Trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata;

- Sala Operativa Intercomunale di Protezione Civile di Macerata.

- C.O.A.

- Comando Stazione Carabinieri Serravalle di Chianti.

- Polizia Locale.

Ciascuno per le rispettive competenze.

- Che il Comando Polizia Locale è incaricato rispettivamente della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Geom. Marco Piccioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede del Centro Operativo Comunale di Muccia.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

– Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero

– Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ovvero

– Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 16/06/2017

